

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 3329 del 20/10/2023 BOLOGNA

Proposta: DPC/2023/3436 del 18/10/2023

Struttura proponente: SETTORE APPALTI
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE DI CUI ALL'ART. 52 DEL D. LGS.31 MARZO 2023, N. 36 RECANTE LE MODALITÀ PER I CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO. - RECEPIMENTO D.G.R.1281/2023

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Firmatario: RITA NICOLINI in qualità di Direttore

Responsabile del procedimento: Ortensina Guidi

Firmato digitalmente

LA DIRETTRICE

RICHIAMATE:

- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agencia regionale di protezione civile" s.m;
- la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, rubricata "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni", con la quale, in coerenza con il dettato della Legge n. 56 del 7.04.2014, è stato riformato il sistema di governo territoriale a cominciare dalla ridefinizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, e quindi anche quello dell'Agencia Regionale di Protezione Civile, ora **Agencia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile** (più avanti, per brevità, Agencia Regionale);
- le D.G.R. n. 622 del 22 aprile 2016 e n. 1107 dell'11 luglio 2016 con le quali la Giunta Regionale ha modificato, a decorrere dalla data rispettivamente del 01 maggio 2016 e 01 agosto 2016, l'assetto organizzativo e funzionale dell'Agencia regionale in osservanza della precitata L.R. n.13/2015 e s.m.;
- la D.D. n. 3662 del 17 novembre 2020 "Proposta di riorganizzazione dell'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" e la successiva D.G.R. del 30 novembre 2020 n. 1770 che ha approvato la proposta di riorganizzazione;
- la D.G.R. n. 324 del 07 marzo 2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale, a decorrere dal 01 aprile 2022;
- la D.G.R. n. 325 del 07 marzo 2022 "*Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale*" che ha modificato, a decorrere dal 01 aprile 2022, l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie a favore di un nuovo modello organizzativo articolato in **Settori** e **Aree di lavoro dirigenziali**;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 con la quale, a seguito del nuovo assetto organizzativo, si conferisce l'incarico di **Direttore** dell'Agencia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile alla scrivente dott.ssa

Rita Nicolini dal 01 aprile 2022 fino al termine della legislatura fatto salvo l'eventuale periodo di proroga previsto per legge al termine della legislatura;

- la D.G.R. n. 457 del 27 marzo 2023 "Approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e contabilità dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

- la D.D. n. 2621 del 23 agosto 2023 "Individuazione della struttura organizzativa stabile (SOS) per l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile";

VISTI in particolare:

- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" per quanto ancora applicabile;

- la D.G.R. n. 376 del 11 marzo 2019, "Approvazione della "Direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi" e modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 2416/2008;

- la D.D. n. 2157 del 19 luglio 2019 "Approvazione della "direttiva per le procedure di acquisto di forniture e servizi dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" in attuazione della delibera di giunta regionale n. 376 dell'11 marzo 2019;

- la D.D. n. 1162 del 06 aprile 2022 "Procedure sottosoglia di rilievo comunitario per l'acquisizione di beni e servizi dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - approvazione documentazione;

- il D.lgs n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.", (più avanti, per brevità, "Nuovo Codice") ed in particolare gli articoli 225 e 229;

VISTI altresì

- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;

- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni

procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R. n. 468/2017;

EVIDENZIATO che:

- gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, prevedono la possibilità di presentare, da parte dell'interessato, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà;
- l'art. 71 del citato D.P.R. 445/2000 impone, in capo alle amministrazioni procedenti, l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché in tutti i casi in cui sulle stesse sorgono fondati dubbi;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1605 del 01/10/2018 "Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui al punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione e degli elenchi di operatori economici;

DATO ATTO che la citata delibera era stata adottata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 e disciplinava la procedura dei controlli a campione nell'ambito di processi di acquisto beni e servizi al di sotto della soglia dei 5.000,00 euro al netto dell'IVA;

EVIDENZIATO che il Nuovo Codice all'art. 52, comma 1, stabilisce che *"Nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, **anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno**";*

DATO ATTO che la Regione, con la D.G.R. 1281 del 25.07.2023, ha aggiornato le disposizioni contenute nella citata deliberazione 1605/2018, per ridefinire le modalità di svolgimento dei controlli a campione sulla scorta del nuovo contesto normativo;

CONSIDERATO che le disposizioni di cui alla D.G.R. 1281/2023, sopra richiamata, sono vincolanti per le Direzioni Regionali, di conseguenza, l'Agenzia Regionale, con il presente atto, formalizza il recepimento delle predette

disposizioni apportando alcune modifiche sia di tipo procedurale che sostanziale, per renderle coerenti con la propria organizzazione interna;

RICHIAMATE:

- la Legge n. 190 del 27 gennaio 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e le disposizioni operative regionali in materia;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 97/2016;
- la D.D. n. 361 del 02 febbraio 2023 "Adozione del piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva dell'agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Anno 2023";
- la D.D. n. 2335 del 09 febbraio 2022 contenente la "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013";
- la D.G.R. 380 del 13 marzo 2023 che ha approvato il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) 2023-2025;

ATTESTATO che la dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

1. di richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa;
2. di formalizzare il recepimento delle disposizioni contenute nella D.G.R. 1281 del 25.07.2023 "Procedura per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all'art. 52 del D. Lgs. del 31/03/2023, n. 36 recante le modalità per i Controlli sul possesso dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 Euro";
3. di dare atto che l'Agenzia Regionale ha apportato, alle predette disposizioni, alcune modifiche sia di tipo procedurale che sostanziale, per renderle coerenti con la propria organizzazione interna;

4. di approvare l'Allegato A, che contiene la disciplina di dettaglio della procedura di controllo a campione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di provvedere in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi delle disposizioni normative e amministrative vigenti.

Rita Nicolini

Allegato A

Indicazioni operative per lo svolgimento dei controlli a campione di cui all' art. 52 del D. Lgs.31 marzo 2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa.

1- Oggetto

Le presenti indicazioni operative disciplinano la procedura per lo svolgimento dei controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 36/2023 (più avanti per brevità Nuovo Codice), di importo inferiore a 40.000,00 Euro al netto dell'IVA e di eventuali ulteriori oneri per tutte le strutture dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione Civile della Regione Emilia-Romagna.

2- Verifiche dichiarazioni sostitutive

Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, gli operatori economici presentano dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o DGUE, da cui risulta il possesso dei requisiti di carattere generale, di cui agli artt. 94 e ss. del Nuovo Codice, e speciale, ove previsti. In tal caso ogni struttura dell'Agenzia - gli Uffici Sicurezza territoriale e protezione civile (d'ora in poi UT) ed il Settore Appalti, ciascuno per quanto di competenza - **procede comunque**, prima della stipula del contratto, **alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e all'accertamento dell'iscrizione nelle White List** nei soli casi in cui l'affidamento abbia ad oggetto le attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, commi 52-53 della legge n. 190/2012.

La verifica degli ulteriori requisiti prescritti dalla normativa viene effettuata sul campione individuato secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

3- Definizioni e moduli di dichiarazioni sostitutive

Per dichiarazioni sostitutive si intendono:

a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni;

b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che possono essere rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la validità degli atti che vanno a sostituire.

I moduli delle dichiarazioni sostitutive devono riportare sia il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci sia il riferimento all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le dichiarazioni sono acquisite tramite le apposite piattaforme telematiche di affidamento o tramite PEC con firma digitale; qualora la firma sia autografa è necessario che la dichiarazione sia corredata di copia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

4- Contenuti delle dichiarazioni sostitutive

Ai fini dell'affidamento di lavori, servizi e forniture è necessario autocertificare tutti i contenuti di cui agli artt. 94 e ss. del Nuovo Codice.

5- Modalità e tipologie dei controlli

I controlli possono essere:

- a) diretti, ovvero operati tramite consultazione diretta degli archivi/banche dati delle amministrazioni certificanti, nel caso siano state sottoscritte apposite convenzioni che autorizzino l'accesso alle banche dati;
- b) indiretti, tramite richiesta inviata telematicamente alla amministrazione certificante, di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri di competenza dell'amministrazione certificante o con i documenti in loro possesso.

6- Controlli a campione

Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, ai sensi dell'art. 52 del Nuovo Codice, il controllo a campione integrale è effettuato su un numero di dichiarazioni individuate nella percentuale del 5% su quelle complessive di tutta l'Agenzia.

L'identificazione numerica, sopra richiamata, tiene conto esclusivamente della tipologia di procedura individuata dal legislatore come oggetto di controllo a campione (ossia la procedura di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 Euro IVA esclusa, di cui al precedente paragrafo 1); tutte le altre procedure (negoziate, aperte, ecc.) non sono soggette a identificazione numerica in quanto per esse è obbligatorio il controllo integrale sin dall'origine.

La percentuale del 5% di cui al comma 1 potrà essere aumentata nel caso in cui dai controlli effettuati si rilevi uno scostamento eccessivo rispetto alla veridicità delle dichiarazioni effettuate, ovvero qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero delle dichiarazioni non veritiere sia elevato.

Ai fini del controllo, viene istituito un registro unico con numerazione unica progressiva per l'intera Agenzia, disponibile su piattaforma sharepoint, in cui vengono inserite tutte le procedure di importo inferiore a 40.000 Euro IVA esclusa, che acquisiscono un numero progressivo da 1 a n, partendo ogni anno dal numero 1.

Gli UT procedono all'inserimento nel momento della richiesta dei preventivi o dell'offerta. Per le procedure gestite centralmente dal Settore Appalti, l'inserimento avviene nel momento in cui l'APA (Avvio Procedura di Acquisito) si trova in stato "ASSEGNATA".

Ogni anno, i controlli vengono effettuati ad intervalli di 20 procedure, a partire dal primo numero N, compreso tra 1 e 20, che viene estratto casualmente, tramite la piattaforma; a seguire sono controllate le procedure N+20, N+20+20,...

A partire dall'anno 2024, l'estrazione del primo numero viene effettuata entro il 30 gennaio di ciascun anno.

Per il 2023 ogni UT ed il Settore Appalti organizzano autonomamente i controlli per il 20% delle procedure espletate dopo il 1 luglio di importo inferiore ad e 40.000 IVA esclusa.

Per ogni procedura selezionata, il sistema effettua apposita notifica all'UT interessato o al Settore Appalti affinché procedano ai controlli.

7- Controlli in caso di dubbi

Ogni qualvolta ci sia fondato dubbio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, il RUP o il Responsabile di Fase per le procedure gestite centralmente, possono decidere di procedere a controllo su qualsiasi dichiarazione.

8- Termini per l'effettuazione dei controlli

Il controllo di cui si tratta in questa sede è un **controllo preventivo, ossia effettuato prima dell'adozione della stipula del contratto.**

9- Obblighi e responsabilità in caso di riscontro di false dichiarazioni

Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del

Codice penale.

Qualora dai controlli emergano elementi di falsità rispetto a quanto dichiarato, il Dirigente Responsabile dell'UT ovvero del Settore Appalti per le procedure gestite centralmente, sono tenuti a presentare denuncia penale all'Autorità giudiziaria.

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di presentare denuncia all'autorità giudiziaria è punibile ai sensi dell'art. 361 del Codice penale.

Il medesimo soggetto di cui al secondo capoverso, provvederà altresì a dare segnalazione, ai sensi dell'art. 96, comma 15, del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36, in ordine alla falsa dichiarazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e) per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.